

CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento per l'accesso alla residenza municipale

Approvato con D.G.C. n. 349 del 08/10/2012



Art. 1 - Oggetto, principi e finalità

- 1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla residenza municipale ai fini della riduzione dei rischi derivanti dall'ingresso di soggetti non autorizzati, per la tutela della sicurezza delle persone, dell'edificio, delle attrezzature e dei dati, oltre che per garantire una migliore organizzazione del lavoro.
- 2. L'accesso e la permanenza all'interno della residenza municipale è consentito esclusivamente negli orari di apertura previsti.

Art. 2 - Accesso agli uffici

- 1. Gli operatori dell'U.O. di anticamera addetti alla portineria ai fini del presente regolamento:
 - identificano i visitatori che accedono agli uffici dei piani superiori, trattengono il documento di riconoscimento, rilasciano un distintivo temporaneo, restituiscono il documento all'uscita;
 - consentono l'accesso ai piani superiori senza identificazione nei casi previsti dal presente regolamento;
 - informano i visitatori dell'obbligo di esposizione del distintivo;
 - provvedono, nei casi di presenza ingiustificata di persone nel municipio, fuori degli orari previsti, per il loro allontanamento;
 - gestiscono le chiavi di tutti gli ingressi esterni, dei corridoi e dei servizi del municipio.
- 2. L'accesso dei visitatori agli uffici di front-office del piano terra del municipio è consentito liberamente nei giorni e negli orari di apertura degli stessi.
- 3. Particolari modalità di accesso possono essere previste per motivi di sicurezza o per una migliore tutela della riservatezza delle persone.
- 4. L'accesso dei visitatori agli uffici posti ai piani superiori del municipio è consentito dagli addetti alla portineria, previo riconoscimento personale e consegna di apposito distintivo che dovrà essere esposto in modo ben visibile e restituito a fine visita.

Art. 3 - Accesso dei dipendenti

1. L'accesso dei dipendenti del Comune di Foligno agli uffici del municipio è consentito attraverso il riconoscimento personale mediante l'uso di un *badge* nominativo, anche ai fini della attestazione della presenza in servizio.

Art. 4 - Accesso dei giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi

1. L'accesso dei giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi, per lo svolgimento della propria attività professionale, è consentito liberamente in occasione dei consigli comunali, conferenze stampa e manifestazioni pubbliche, purché preventivamente comunicato.



Art. 5 - Accesso delle autorità

- 1. L'accesso delle autorità, inclusi i parlamentari, gli amministratori di enti pubblici, gli amministratori delle società partecipate o altri soggetti rappresentanti di istituzioni, di organizzazioni politiche e sindacali, è consentito mediante riconoscimento personale senza che debba essere consegnato il documento d'identità. Le segreterie del Sindaco, degli Assessori, del Consiglio Comunale provvedono, ove possibile, a comunicare previamente al servizio di portineria gli appuntamenti con tali autorità.
- 2. Gli amministratori comunali possono essere dotati di appositi badge assegnato loro in via continuativa per la durata del mandato.

Art. 6 - Accesso del pubblico per matrimoni, manifestazioni, cerimonie, sedute del Consiglio Comunale, incontri pubblici

- L'accesso del pubblico alla sala del Consiglio Comunale o alla apposita sala per la partecipazione ai matrimoni, è effettuato senza necessità di riconoscimento personale. L'accesso è limitato a dette sale ed all'atrio ad esse antistante e per il tempo strettamente necessario per le celebrazioni e le conseguenti formalità di prassi.
- 2. L'accesso del pubblico alle sale riunioni o alla sala del Consiglio Comunale o al Museo della Stampa o alla sala Italo Fittaioli, per la partecipazione a manifestazioni, convegni, conferenze stampa, ecc. è consentita senza necessità di riconoscimento personale, ma solo con la semplice richiesta. L'accesso è limitato a dette sale ed all'atrio antistante, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'evento.
- 3. L'accesso per visite scolastiche agli uffici posti ai piani superiori del municipio è consentito dagli addetti alla portineria, mediante riconoscimento personale e consegna di un documento d'identificazione degli accompagnatori.
- 4. Non possono essere introdotti nel municipio oggetti o strumenti che possono recare disturbo alle attività istituzionali.

Art. 7 - Gestioni delle chiavi per l'accesso interno ed esterno

- 1. Sono abilitati alla detenzione ed all'uso delle chiavi di tutte le porte esterne e di accesso ai corridoi ed alle scale del municipio gli addetti della U.O. operatori di anticamera e il personale che effettua la pulizia dei locali.
- 2. Una copia delle chiavi di accesso al municipio è depositata presso il Comando di Polizia Municipale.
- 3. È vietata la detenzione e l'uso non autorizzato delle chiavi per l'accesso esterno, ai corridoi, alle scale, da parte degli amministratori e dei dipendenti. Questi ultimi, in caso di inadempienza, sono soggetti al vigente codice disciplinare.
- 4. Il Sindaco può autorizzare amministratori o dipendenti all'uso delle chiavi per l'accesso al municipio, solo per particolari esigenze o circostanze. L'utilizzo



deve essere limitato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività istituzionali. L'utilizzatore deve assicurare la chiusura dell'ingresso al municipio durante la sua permanenza.

Art. 8 - Tutela dei dati personali

- 1. Gli operatori della U. O. di anticamera addetti alla portineria ritirano i documenti d'identità esclusivamente ai fini del riconoscimento.
- 2. I documenti sono conservati sino alla loro restituzione in modo tale da garantire la riservatezza e l'integrità dei dati contenuti.
- 3. Presso la portineria è affissa informativa relativa al trattamento dei dati personali di coloro che accedono al municipio, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.



INDICE

Art. 1 - Oggetto, principi e finalità	. 2
Art. 2 - Accesso agli uffici	. 2
Art. 3 - Accesso dei dipendenti	. 2
Art. 4 - Accesso dei giornalisti, fotoreporter e operatori televisivi	. 2
Art. 5 - Accesso delle autorità	. 3
Art. 6 - Accesso del pubblico per matrimoni, manifestazioni, cerimonie, sedute d	lel
Consiglio Comunale, incontri pubblici	. 3
Art. 7 - Gestioni delle chiavi per l'accesso interno ed esterno	. 3
Art. 8 - Tutela dei dati personali	. 4